



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL CONTRASTO AL RISCHIO ACQUATICO E PER LA SPECIALITÀ DEI SOMMOZZATORI

Alle Direzioni Regionali e Interregionale VVF
Ai Comandi VVF - Sede Nucleo specialisti
e, p.c. All' Ufficio Sanitario per le Specialità del Corpo nazionale
Alla Direzione Centrale per la Formazione
Alla Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari

Oggetto: Corsi Ispettori e Capisquadra personale specialista - Corresponsione indennità specialistiche di cui al D.P.R. 1° dicembre 2023, n. 228.

Con riferimento ai corsi in oggetto indicati, si rappresenta che durante il periodo di formazione il personale non è in grado di assolvere agli obblighi addestrativi né alla prevista presenza in servizio e, pertanto, potrebbe non riuscire a maturare i requisiti indicati dal D.P.R. n. 228/2023 ai fini dell'attribuzione dell'indennità specialistica.

Il medesimo D.P.R. prevede, tuttavia, che la disponibilità all'impiego operativo professionalizzato è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche e, qualora l'attività minima non sia raggiunta per motivi non imputabili al dipendente, le indennità possono essere attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio (Art. 3, comma 10 per il personale aeronavigante; Art. 4, comma 7 per personale nautico e sommozzatore).

Alla luce di tale previsione, e salvo decadimento dell'idoneità psico-fisica per l'assolvimento dell'attività specialistica sancita dal competente istituto di medicina legale, il D.P.R. prevede che gli obblighi addestrativi e di presenza in servizio possano ritenersi assolti e che lo svolgimento dell'attività di mantenimento minimo obbligatorio possa realizzarsi nel semestre successivo, quindi al rientro in servizio nei reparti di assegnazione.

In relazione a quanto sopra, si invitano codesti Uffici all'applicazione omogenea di quanto previsto dal D.P.R. n. 228/2023, ai fini della salvaguardia del personale specialista frequentatore dei corsi in argomento, atteso che la mancata attività specialistica non è imputabile ai dipendenti ma è connessa alla partecipazione ai percorsi formativi disposti dall'Amministrazione.

Si ritiene, altresì, necessario che codesti Uffici provvedano a programmare tempestivamente le attività di mantenimento obbligatorio al rientro del personale stesso, monitorandone l'effettivo svolgimento delle attività e curando le relative registrazioni ed attestazioni.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)

firmato digitalmente ai sensi di legge